



COMUNE di ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
www.comune.rossano.cs.it

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 27 Novembre 2013

OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Art. 17, Comma 1).

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 17,45 nella Sede Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

1. Scarcello Vincenzo Antonio	Presidente	SI	14. Lucisano Pietro	Consigliere	SI
2. Antoniotti Giuseppe	Sindaco	SI	15. Marino Ermanno	"	NO
3. Antonelli Lorenzo Maria	Consigliere	SI	16. Mascaro Giuseppe	"	NO
4. Calabrò Pietro	"	NO	17. Mascaro Stefano	"	SI
5. Calabrò Teodoro	"	NO	18. Micciullo Antonio	"	SI
6. Campana Teresa	"	SI	19. Napolitano Domenico	"	SI
7. Chiarello Natale	"	SI	20. Olivo Adelina	"	SI
8. Curia Giovannina	"	NO	21. Primerano Giuseppina Liberata	"	SI
9. De Simone Giovanni	"	SI	22. Rapani Ernesto	"	SI
10. Falco Cosimo	"	NO	23. Scigliano Antonio	"	SI
11. Federico Giandomenico	"	SI	24. Trento Leonardo	"	SI
12. Graziano Antonio	"	SI	25. Uva Anna Patrizia	"	NO
13. Graziano Massimo	"	SI		TOTALE	18

Assume la presidenza il Consigliere Avv. Vincenzo Antonio Scarcello con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Nicola Middonno.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sottopone al Consiglio la trattazione del sesto punto iscritto all'ordine del giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale ha in precedenza comunicato che, per i punti all'ODG che riguardano il Bilancio di Previsione, si procederà ascoltando prima la Relazione dell'Assessore al Bilancio Dott. Sergio Stamile e dopo il Dirigente del Settore Economico Finanziario Dott. Antonio Le Fosse ed il Responsabile del Servizio Tributi Dott. Silvio Campana. Dopo di che, si aprirà la discussione su tutti gli argomenti sottoposti, successivamente, a singola votazione secondo l'ordine inizialmente stabilito.

Circa l'oggetto del sesto punto all'ODG, il Presidente del Consiglio comunica che a causa di un refuso nell'ordine del giorno compare la lettera a) del Comma 1 Art. 17; ma lo stesso è da considerarsi relativo all'intero comma del Regolamento TARSU.

Il primo che chiede di intervenire è il **Consigliere Trento** che, preliminarmente chiede di sapere se siano presenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti al quale vorrebbe rivolgere alcuni quesiti.

Il Presidente Scarcello comunica che i componenti sono stati tutti convocati regolarmente per la seduta del Consiglio.

Circa l'argomento – inizialmente previsto al quarto punto all'ODG – il Consigliere Trento, è in disaccordo con la scelta della AC di mantenere il regime TARSU e nel contemporaneo aumento della Tassa nella misura prevista del 22% e del 11% (a seconda del tipo di utenza, se domestica o meno), nonché sulla scelta di abrogare le lettere b, c, d ed f dell'Art. 17 del Regolamento Comunale sulla TARSU.

In particolare, TRENTO legge in Sala il contenuto del Regolamento oggetto di abrogazione e puntualizzando il fatto che sono previste – oltre agli aumenti - delle riduzioni alle agevolazioni ed esenzioni per talune zone che in passato ne avevano beneficiato, come per le zone limitrofe a C.da Bucita (sede di Discariche di rifiuti) che vedrà scendere l'agevolazione sul pagamento dal 70 al 35%; di tale agevolazione ne chiede il mantenimento.

Sul ritiro delle modifiche al Regolamento TARSU è d'accordo pure il **Consigliere Rapani** il quale fa mettere a verbale una richiesta contenente 4 punti (della quale si da compiuta contezza nella trascrizione riferita all'approvazione del Bilancio di previsione, 12° punto all'ODG inizialmente 10°), criticando anch'egli l'assenza dei Revisori dei Conti in Consiglio, proponendo di abbattere i previsti aumenti del 22 e dell'11% contenuti nella proposta di deliberazione.



Il Consigliere Stefano Mascaro, preannuncia il voto favorevole al Bilancio di Previsione 2013 pur rimanendo in disaccordo sulla riduzione della percentuale di agevolazione al pagamento della TARSU per le zone vicine alla discarica di Bucita, per via del fatto che il disagio per la cittadinanza non è venuto meno negli anni ma che, anzi, è aumentato per la presenza del percolato.

Il Consigliere Antonio Graziano, dichiara il proprio voto contrario all'approvazione del punto all'ODG per il motivo della abrogazione delle lettere dell'art. 17 del Regolamento e la modifica della percentuale di agevolazione in passato stabilita per le contrade limitrofe a quelle di Bucita.


Il Consigliere Chiarello, a nome della Maggioranza, chiarisce i contenuti della Delibera contenute le modifiche all'art. 17 e le scelte operate dalla AC in considerazione dei richiami da parte della Corte dei Conti che impongono la copertura integrale dei costi del servizio a carico dei contribuenti, ricorda il lavoro svolto in Commissione che ha licenziato le proposte e i motivi per i quali il Comune di Rossano è rimasto in regime di TARSU anziché aderire alla TARES che avrebbe altrimenti danneggiato diverse categorie commerciali e professionali con gli aumenti imposti dal Governo.

Il Consigliere Federico, sull'argomento TARSU, ringrazia l'Assessore al Bilancio Stamile per il lavoro svolto e per l'impegno profuso, si dichiara concorde con le scelte operate dalla AC di rimanere in regime TARSU per evitare ulteriori aumenti a tre zeri, per la riduzione dell'esenzione dal pagamento nelle zone adiacenti a Bucita e sostanzialmente d'accordo e propone che il gettito aggiuntivo, proveniente dalla riduzione agevolativa, venga utilizzato per alleviare il disagio della popolazione residente nella zona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione C.P. n. 73/C del 30 giugno 1994, modificato con delibere di Consiglio comunale n. 21 del 25 marzo 2004, n. 7 del 22 marzo 2005, n. 26 del 27 aprile 2007, n. 35 del 29 maggio 2008 e n. 36 del 29 maggio 2009, n. 13 del 23 giugno 2010 e n. 24 del 26 aprile 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 1998, n. 36 avente ad oggetto l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;



VISTO l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ... omissis. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivata esigenza";

VISTO l'art. 27, comma 8 legge n. 448/2001 che, sostituendo l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000 recita: "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 3 del D.L.vo 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

ATTESO che il comune di ROSSANO non ha ad oggi approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e le conseguenti tariffe;

VISTO l'art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone: «4 -quater . In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi

eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.»;

VISTO l'art. 8 del D.L. 102/2013 che fissa al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013.

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VISTO l'art. 17 del regolamento comunale vigente in materia TARSU;

TENUTO CONTO del taglio dei trasferimenti statali per l'anno 2013 e di quanto disposto dalla Corte dei Conti con delibera n°32/2013.

TENUTO CONTO altresì della nota n°30389 del 13/11/2013 del Settore 4 "Territorio ed Ambiente Servizio Ambiente;

CONSIDERATO necessario modificare il vigente art. 17 del regolamento comunale TARSU, prevedendo per il 2013 le seguenti modifiche:


- abrogazione lett. b);
- abrogazione lett. c);
- abrogazione lett. d);
- abrogazione lett. f);
- sostituzione dicitura della ex lett. e) con la seguente "ulteriore riduzione del 35% della tariffa di riferimento per i soggetti passivi nel caso di situazione di eccezionale disagio ambientale di una via, un comparto o una contrada, per cause indipendenti dalla volontà e dai comportamenti degli utenti, e che determini una riduzione della qualità della vita e delle potenzialità economiche";

RITENUTO pertanto necessario adeguare l'art. 17 del regolamento TARSU;

VISTO il nuovo testo dell'art. 17 allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO necessario pertanto apportare modifiche sostanziali al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani vigente

DATO ATTO che per come previsto dall'art. 67, comma 3 del D. Lgs. e dall'art. 17, comma 3 del Regolamento, le riduzioni enunciate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta, in particolare la riduzione di entrata per le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) per il 2013 è indicata nella delibera di Giunta Comunale n°315 del 05 novembre 2013 qui integralmente richiamata e confermata;



VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua nel Consiglio Comunale l'organo competente alle variazioni regolamentari.

VISTO il Decreto Legge 08 aprile 2013, n°35 - art. 10 comma 2:

lett. a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

lett. c) "la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico – Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il D.Lgs. 507/93;

VISTO il D.Lgs. n. 446/97;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge n. 448/2001;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con nr. 13 voti Favorevoli 1 Astenuto (Scarcello) e 4 voti Contrari (A. Graziano, Micciullo, Rapani e Trento), espressi per alzata di mano. Assenti i Consiglieri: Calabrò Pietro, Calabrò Teodoro, Curia, Falco, Marino, Mascaro e Uva,

DELIBERA

DI RIAPPROVARE, così come riapprova, il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione C.P. n. 73/C del 30 giugno 1994, modificato con delibere C.C. n. 21/2004, n. 7 del 22 marzo 2005, n. 26 del 27 aprile 2007, n. 35 del 29 maggio 2008 e n. 36 del 29 maggio 2009, n. 13 del 23 giugno

2010 e n. 24 del 26 aprile 2012, la deliberazione C.P. n. 74/C del 30 giugno 1994, la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 1998, n. 36, e contestualmente, per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati e confermati, la modifica dell'art. 17 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani come di seguito indicato:

- abrogazione lett. b);
- abrogazione lett. c);
- abrogazione lett. d);
- abrogazione lett. f);
- sostituzione dicitura della ex lett. e) con la seguente "ulteriore riduzione del 35% della tariffa di riferimento per i soggetti passivi nel caso di situazione di eccezionale disagio ambientale di una via, un comparto o una contrada, per cause indipendenti dalla volontà e dai comportamenti degli utenti, e che determini una riduzione della qualità della vita e delle potenzialità economiche";

DI APPROVARE il nuovo testo dell'art. 17 del Regolamento TARSU allegato parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che per come previsto dall'art. 67, comma 3 del D.Lgs. n°507/93 e dall'art. 17, comma 3 del Regolamento comunale, le riduzioni enunciate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse indicate nella delibera di Giunta Comunale n°315 del 05 novembre 2013 qui integralmente richiamata e confermata.

DI DARE ATTO che la modifica regolamentare avrà effetti dal 1° gennaio 2013.

Di STABILIRE che gli acconti liquidati dall'Ente per effetto della delibera di C.C. n°21 del 18/04/2013 sono da considerare a titolo di acconti sul totale TARSU (e comunque sul tributo comunale sui rifiuti) dovuto da ciascun contribuente per l'anno 2013 e che l'ultima rata di versamento della TARSU (e comunque del tributo comunale sui rifiuti) periodo di imposta anno 2013 sarà posta in riscossione con rata avente scadenza nel mese di dicembre;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti all'attuazione del presente provvedimento, previo invio della deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle



Politiche Fiscali, Ufficio del Federalismo Fiscale, Viale Europa, 142, 00144 – ROMA, entro trenta giorni dall'approvazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 507/93.

Indi, con successiva votazione – espressa per alzata di mano – riportante nr. 14 voti Favorevoli e 4 voti Contrari (A. Graziano, Micciullo, Rapani e Trento), nr. 7 Assenti.

DICHIARA

la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.



Capo V
Agevolazioni e riduzioni

Art.17
Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art.67 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio – economico attestate dal Settore Servizi Sociali o titolari di pensioni sociali o minimi erogati dall'I.N.P.S. proprietari della sola casa di abitazione e relative pertinenze e/o altro immobile anche per quote. Si specifica che, ai fini della presente esenzione, la singola quota di proprietà dell'immobile non deve superare € 20 di rendita catastale per i fabbricati ed € 5 di reddito dominicale per i terreni;
 - b) ulteriore riduzione del 35% della tariffa di riferimento per i soggetti passivi nel caso di situazione di eccezionale disagio ambientale di una via, un comparto o una contrada, per cause indipendenti dalla volontà e dai comportamenti degli utenti, e che determini una riduzione della qualità della vita e delle potenzialità economiche;¹
 - c) esenzione totale per i locali ed aree localizzati nel Centro Storico della città, in località Traforo, Villaggio Santa Chiara, zona Santo Stefano ed aree limitrofe, adibiti ad attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi;
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del Decreto Legislativo n.507/93.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono scritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

¹ Inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 maggio 2009



CITTA' DI ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
www.comune.rossano.cs.it

Settore Risorse e Programmazione
II Servizio Gestione Entrate

Parere tecnico ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Oggetto: **Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Art. 17, comma 1.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione C.P. n. 73/C del 30 giugno 1994, modificato con delibere di Consiglio comunale n. 21 del 25 marzo 2004, n. 7 del 22 marzo 2005, n. 26 del 27 aprile 2007, n. 35 del 29 maggio 2008 e n. 36 del 29 maggio 2009, n. 13 del 23 giugno 2010 e n. 24 del 26 aprile 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 1998, n. 36 avente ad oggetto l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

VISTO l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ... omissis. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivata esigenza";

VISTO l'art. 27, comma 8 legge n. 448/2001 che, sostituendo l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000 recita: "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 3 del D.L.vo 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

ATTESO che il comune di ROSSANO non ha ad oggi approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e le conseguenti tariffe;

VISTO l'art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone: «4 -quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.»;

VISTO l'art. 8 del D.L. 102/2013 che fissa al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che individua nel Consiglio comunale l'organo competente alle variazioni regolamentari.

VISTO il D.Lgs. 507/93;

VISTO il D.Lgs. n. 446/97;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge n. 448/2001;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ESPRIME

Parere tecnico favorevole alla proposta di variazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione C.P. n. 73/C del 30 giugno 1994, modificato con delibere di Consiglio comunale n. 21 del 25 marzo 2004, n. 7 del 22 marzo 2005, n. 26 del 27 aprile 2007, n. 35 del 29 maggio 2008 e n. 36 del 29 maggio 2009, n. 13 del 23 giugno 2010 e n. 24 del 26 aprile 2012.

Rimette la documentazione a Codesto Onorevole Consiglio per le competenti decisioni in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rossano, 14 novembre 2013

Il Funzionario Responsabile
Dott. Silvio Campana

Visto: si esprime parere favorevole in ordine agli equilibri di bilancio assicurati con l'adozione delle aliquote di imposta, tariffe, canoni e dei diritti sopra proposti; ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio La Fosse



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Nicola Middonno



IL PRESIDENTE
F.to Avv. Vincenzo Antonio Scarcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune il 04 DIC. 2013 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. (Art. 124, 1° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, 04 DIC. 2013



IL RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Rossano 04 DIC. 2013



Il Responsabile Ufficio delibere

Divenuta esecutiva il _____

perché pubblicata all'Albo Pretorio il _____

per 10 gg. Consecutivi (Art. 124, 1° comma, e Art. 134, 3° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, li _____

IL RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE